



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 27-07-2026

OGGETTO: TRIBUTI- TASSA RIFIUTI (TARI)- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 18:00 nel Palazzo Municipale, previa convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Consiglieri in carica n. 11 di cui presenti n. 9 e assenti n. 2

Biondi Alessandra	Presente	BERTACCINI MARCO	Presente
MONACI FABIO	Assente	MARTINI CHIARA	Presente
RAFFAELLI ANDREA	Presente	ROSSI LORENZO	Presente
ZUFFI BENEDETTA	Presente	ROSSI FRANCO	Presente
BAGNOLI ENRICA	Presente	CHIEZZI MANUELE	Assente
ANGIOLINI FRANCO	Presente		

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Comunale BARBASSO GATTUSO SIMONA incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza la Dott.ssa Alessandra Biondi in qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, per discutere l'argomento in oggetto.

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la proposta di deliberazione che riporta il seguente esito:

Biondi Alessandra	Favorevole	ZUFFI BENEDETTA	Favorevole
BERTACCINI MARCO	Favorevole	ROSSI FRANCO	Astenuto
MONACI FABIO		BAGNOLI ENRICA	Astenuto
MARTINI CHIARA	Favorevole	CHIEZZI MANUELE	
RAFFAELLI ANDREA	Favorevole	ANGIOLINI FRANCO	Favorevole
ROSSI LORENZO	Favorevole		



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio successivo purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RILEVATO che il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe TARI viene individuato entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025;

PRESO ATTO pertanto che risulta necessario approvare le tariffe della TARI 2026 sulla base dell'aggiornamento del PEF Comunale 2026 determinato ai sensi del Metodo Tariffario MTR-3 di ARERA, come comunicato dall'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata di Rifiuti Urbani- ATO Toscana Sud-, piano di cui viene preso atto con separato e precedente atto di Consiglio Comunale in data odierna;

VISTO che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che il Bilancio di previsione è stato approvato con D.C.C. n. 63 del 22.12.2025;

RICORDATO che il Comune di Civitella Paganico ha disciplinato l'applicazione della TARI approvando il relativo regolamento con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/09/2014 successivamente modificato rispettivamente con Deliberazione dello stesso Consiglio comunale n. 48 del 21/12/2015, n. 42 del 28/07/2016, n.38 del 28/09/2020, n. 9 del 01/04/2021, n. 32 in data 28/06/2021, n. 23 del 25/05/2022, n. 22 del 30/05/2023, n. 15 del 28/04/2025 e con ulteriore delibera in data odierna;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella della previgente TARES, pertanto, per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RITENUTO di applicare la modalità di commisurazione della tariffa descritta all'art.1, comma 561 della L. 147/2013 (*Tari Tributo Presuntiva di cui al Metodo Normalizzato*) e cioè in base ai criteri di cui al DPR 158/1999 poiché non esistono sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VISTE le modifiche introdotte dall' art. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020 riguardo alla classificazione dei rifiuti di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 (Testo Unico Ambientale);

VISTI:

-la deliberazione dell'ARERA n. 397 del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *"metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 – MTR-3"*;

-la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per gli anni 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/Rif;

-il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 363/2021, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *"L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."*;

PRESO ATTO anche della Deliberazione n. 15/2022 di ARERA e successiva Deliberazione n. 23/2025;

VISTA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTI:

-il DPCM 21/01/2025, n. 24 che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

-la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

-la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

VISTO il piano economico finanziario di gestione dei rifiuti 2026/2029 trasmesso dall' Autorità d'Ambito Ato Rifiuti Toscana Sud del quale il Comune prende atto con Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

VISTO il piano economico finanziario di gestione dei rifiuti di aggiornamento per l'anno 2026 trasmesso dall' Autorità d'Ambito Ato Rifiuti Toscana Sud;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del suddetto piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2026 post detrazioni ammonta ad € 847.912,00 (ante detrazioni € 1.006.033,00) e che di conseguenza l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve essere di pari importo;

PRESO ATTO che gli indici di produttività fissati per il centro Italia dalle tabelle 3b e 4b allegate al DPR 158/99, relative alla determinazione della tariffa fissa e variabile per le utenze non domestiche, oltre che essere ormai piuttosto datati poiché' risalgono a oltre 15 anni fa, comprendono realtà estremamente diverse tra loro, soprattutto con riferimento alle categorie relative alle attività di ristorazione e bar;

RILEVATO, infatti, quanto segue:



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

- che la produzione dei rifiuti dei ristoranti e dei bar è enormemente influenzata dal flusso turistico presente sul territorio;
- che l'indice di produttività minimo determinato dal DPR 158/99 per il centro Italia, pari a 42,56 kg/mq per i ristoranti e 32,52 per i bar, è applicabile anche in realtà ubicate nel centro di città che beneficiano di un flusso turistico praticamente ininterrotto durante tutto l'arco dell'anno;
- che la realtà del Comune di Civitella Paganico, ancora di più negli esercizi commerciali situati nelle frazioni, può beneficiare di un flusso turistico esclusivamente nei mesi estivi, condizione che spesso comporta una riduzione notevole dell'attività lavorativa nel corso del periodo invernale, nel quale l'indice di produttività dei rifiuti scende a valori molto bassi e inferiori al parametro minimo;
- che avendo il Comune di Civitella Paganico sei frazioni sulle quali insiste una popolazione complessiva che negli ultimi anni è diminuita e che le realtà di cui sopra svolgono nelle frazioni più piccole una vera e propria funzione sociale in quanto rappresentano in molti casi l'unico punto di aggregazione presente;

RITENUTE essenziali le osservazioni di cui al punto precedente, vista anche la Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sez. sesta n.06208/2012 in data 4.12.2012, l'Amministrazione Comunale, al fine di provvedere alla integrale copertura dei costi del piano finanziario come richiesto obbligatoriamente dalla normativa, ritiene equo attribuire alle utenze domestiche il 74% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 26% del medesimo costo al fine di compensare il decremento demografico rilevato nella popolazione residente che nel corso dell'ultimo anno è scesa al di sotto dei 3.000 abitanti;

VALUTATO che l'Amministrazione Comunale ha l'obiettivo di contenere le tariffe della Tassa sui rifiuti in un contesto economico sfavorevole come quello attuale e ritiene che questo rappresenti un sostegno significativo e determinante per il mantenimento sul territorio comunale di servizi di base e di primaria necessità per l'utenza domestica e per le attività economiche;

RITENUTO di riconoscere, al fine di compensare il disagio ambientale derivante dalla presenza della discarica nel territorio comunale, l'agevolazione complessiva di € 158.121,00, inclusa nel PEF 2026 di cui €150.000 a carico del bilancio ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, €1.598,00 come contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L 248/07 e €6.523,00 come detrazioni per entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

DATO ATTO che l'onere derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra trova copertura nel Bilancio 2026;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria e tributi Dott.ssa Sandra Bastianini, a norma

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 27-07-2026 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 7 di 10

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Civitella Paganico.



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente,

DELIBERA

1) di dare atto che con separata Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna il Comune ha preso atto del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud per il quadriennio 2026/2029 e del piano finanziario per l'anno 2026 trasmesso dalla medesima Autorità, dando atto che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 2026 post detrazioni ammonta ad € 847.912,00;

2) di determinare, per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud di cui al punto 1), le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), le tariffe del tributo comunale sui rifiuti riportate nell' **Allegato A Tariffe Utenze Domestiche – Non Domestiche anno 2026**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

3) di dare atto che per l'anno 2026, viene applicata, ai sensi del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e come previsto dall'art. 35 del vigente regolamento comunale, una agevolazione al fine di compensare il disagio ambientale derivante dalla presenza della discarica nel territorio comunale, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, complessivamente quantificata in € 158.121,00;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L.147/13, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Grosseto;

5) di trasmettere ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione dal seguente esito proclamata dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 27-07-2026 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 8 di 10

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Civitella Paganico.



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

La presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biondi Alessandra

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
BARBASSO GATTUSO SIMONA
